



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della medesima legge (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati);

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, co. 131, che autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa per la *“realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* (cap.7312);

VISTO l'art. 1, co. 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2020-2034, tra cui il Ministero dell'università e della ricerca, anche per gli interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali delle Istituzioni AFAM;

CONSIDERATO che in attuazione del DPCM 23 dicembre 2020 per l'edilizia delle Istituzioni AFAM sono stati destinati per il periodo 2020-2034 complessivamente 48 milioni di euro (capitolo 7312, pg. 3);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante l'approvazione del *“Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO in particolare l'art. 1, co. 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che *“al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per*



Il Ministro dell'università e della ricerca

l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca”;

VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2021, n. 646, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, per complessivi 2,35 miliardi di euro nel periodo 2021-2035, facendo rinvio a successivi decreti per la definizione dei criteri specifici di riparto e di utilizzo delle risorse tra le Istituzioni interessate;

CONSIDERATO che alle Istituzioni AFAM sono stati destinati dal decreto ministeriale n. 646/2021 complessivamente 120 milioni di euro (cap. 7312, pg. 4);

VISTO l’art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che:

- (co. 7) “*al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma”* (cap. 7312, pg. 1);
- (co. 7-bis) “*agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:*
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dall’art. 4, co. 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e s.m.i., “*il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture [...] delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”;*

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto dal citato art. 64, co. 7-bis, del d.l. n. 77/2021 le risorse disponibili sul capitolo 7312, pg. 3 sono state rideterminate nell’importo complessivo di 36 milioni di euro e che l’importo delle annualità 2020 e 2021, pari a 12 milioni di euro, è stato iscritto sul capitolo 7312, pg. 1 con variazione di bilancio nel seguente modo:

- € 4.000.000 in conto residui di stanziamento 2020 (lettera F);
- € 8.000.000 a titolo di competenza 2021;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che l'importo stanziato per il 2020, sul capitolo 7312, pg. 1, è conservato in bilancio, ai sensi dell'art. 4-*quater*, co. 1, lett. b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

CONSIDERATO che, gli importi stanziati, per l'esercizio 2021, sul capitolo 7312 pg. 1 e pg. 4, sono conservati in bilancio ai fini della loro utilizzazione negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l'approvazione del "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*";

CONSIDERATO che sono in fase di ultimazione i processi di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'art. 22-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTA la Convenzione datata 9 luglio 2020 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di dover provvedere alla definizione dei criteri di riparto delle risorse disponibili sul cap. 7312:

- pg. 1, per un importo complessivamente pari a € 12.000.000;
- pg. 3, per un importo complessivamente pari a € 36.000.000;
- pg. 4, per un importo complessivamente pari a € 120.000.000;

DECRETA

Art. 1 (Quadro delle risorse)

1. Le risorse relative agli interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (nel seguito Istituzioni AFAM), per un importo pari complessivamente a € **168.000.000** (€ 12.000.000 sul capitolo 7312, pg. 1; € 36.000.000 sul capitolo 7312, pg. 3; € 120.000.000 sul capitolo 7312, pg. 4), sono destinate, nei limiti annuali previsti nell'allegato 1 al presente decreto, al finanziamento di programmi d'intervento delle predette Istituzioni, secondo quanto indicato ai successivi articoli.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

(Risorse destinate a programmi specifici d'intervento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 64 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, l'importo complessivo di € **12.000.000** (capitolo 7312, pg. 1), suddiviso come indicato nell'allegato 1, è destinato alla sottoscrizione, entro il 31 ottobre 2022, di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le Istituzioni AFAM, altre amministrazioni pubbliche ed eventuali soggetti privati finanziatori. I predetti accordi per il cofinanziamento di programmi di investimento sono finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni. I programmi, identificati dal relativo CUP, devono prevedere l'avvio dei lavori non oltre il 2023 e fare riferimento alle stesse tipologie di intervento e di immobile di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Il cofinanziamento ministeriale non può superare il 60% del costo complessivo del programma d'intervento. Fatto salvo quanto ulteriormente previsto negli accordi specifici di cui al primo periodo, l'erogazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono condotti secondo le stesse modalità di cui all'articolo 6. Le Istituzioni AFAM provvedono a formulare al Ministro apposita richiesta di finanziamento, relativa a programmi d'intervento che rispettano i requisiti sopraindicati, non oltre 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. Le somme eventualmente non utilizzate di cui al presente comma sono destinate, ad integrazione delle risorse di cui al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), per il cofinanziamento di programmi con le medesime finalità di cui all'art. 64 del d.l. n. 77/2021.
2. In relazione alla rilevanza ed entità degli interventi di cui al comma 1, le risorse agli stessi destinati possono essere incrementate al fine di consentire il completamento delle opere finanziate per un importo massimo complessivo di ulteriori € **12.000.000** a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312, pg. 3, secondo quanto stabilito negli accordi di cui allo stesso comma 1 e ferma restando la quota massima di partecipazione da parte del Ministero.
3. L'importo massimo di € **5.570.263**, a valere sulle risorse del capitolo 7312, pg. 3, relative all'anno 2022, è destinato al finanziamento dei programmi approvati con d.m. MIUR n. 1146 del 13 dicembre 2019, adottato in attuazione del d.m. MEF-MIUR 6 aprile 2018, e non autorizzati all'utilizzo dei contributi pluriennali con il d.m. MUR-MEF n. 657 del 18 settembre 2020 per carenza di risorse, secondo quanto riportato nell'allegato 2 al presente decreto. Restano ferme le disposizioni relative al monitoraggio e alla erogazione delle risorse previste nei predetti provvedimenti per i programmi già autorizzati. Le somme eventualmente non utilizzate di cui al presente comma sono destinate ad integrazione delle risorse di cui al successivo articolo 4, comma 1, lett. a).

Art. 3

(Risorse destinate a interventi aventi carattere di urgenza e indifferibilità)

1. L'importo di € **20.000.000**, a valere sulle risorse di cui al capitolo 7312, pg. 4, relative agli anni 2021, 2022 e 2023, è destinato a programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico aventi caratteri di urgenza e indifferibilità, finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa



Il Ministro dell'università e della ricerca

antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca delle Istituzioni AFAM, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad altri interventi aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, relativi all'edilizia sostenibile o all'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, necessari allo svolgimento delle attività didattiche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni AFAM nel seguente modo:
 - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 100.000;
 - ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti, assegnando peso pari a 0,3 agli studenti iscritti ai corsi di base e propedeutici.
3. Ai fini dell'erogazione delle risorse, le Istituzioni AFAM provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma lett. ii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
4. Entro il mese di giugno 2024, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e procederà al recupero delle somme eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti Istituzioni per le finalità del presente articolo, proporzionalmente all'entità degli interventi realizzati.

Art. 4

(Risorse destinate alla selezione di programmi)

1. L'importo complessivo di euro € **118.429.737** è destinato al finanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM, nel seguente modo:
 - a) l'importo di € **18.429.737**, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 3, non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1, è destinato a programmi d'interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 200.000 e non superiore a € 1.000.000;
 - b) l'importo di € **100.000.000**, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 4, non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 3, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1, è destinato a programmi d'interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a € 1.000.000 e non superiore a € 10.000.000.

Qualora l'entità degli interventi di cui alla lett. a), ovvero alla lett. b), non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti di ciascuna tipologia sono destinati al finanziamento dei programmi dell'altra tipologia, non finanziati per carenza di risorse.

2. I programmi d'intervento, relativi a progetti di livello almeno definitivo, riguardano la costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:



Il Ministro dell'università e della ricerca

- i. delle Istituzioni AFAM, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile;
- ii. dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- iii. di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni AFAM per una durata residua non inferiore a quella di cui alla lettera ii;

Per gli immobili di cui ai punti ii e iii, al momento della presentazione della domanda deve sussistere almeno una dichiarazione d'impegno, sottoscritta dall'ente proprietario, a concedere ad uso gratuito l'immobile ad una o più Istituzioni AFAM per una durata non inferiore a quella di cui punto ii. Detta dichiarazione non può contenere alcuna condizione, fatta salva quella relativa all'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione del programma d'intervento. L'atto di concessione dovrà essere prodotto dall'Istituzione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento.

3. È ammessa la costruzione su aree che, al momento della presentazione della domanda, risultano di proprietà dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato, ovvero di durata residua almeno pari a quella di cui alla lettera ii., nei casi di aree di proprietà pubblica. Sono ammissibili le attività avviate e le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono, altresì, ammissibili le spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse, quali ad esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilità degli immobili. Sono, in ogni caso, escluse le spese relative a interventi già finanziati con altro finanziamento ministeriale. Sono, altresì, ammissibili le spese relative a eventuali varianti di cui alla lettera c) del comma 1, al comma 2 dell'art. 106 ed all'art. 149 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro il limite delle economie realizzate da ciascuna Istituzione dall'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendessero disponibili nel corso della realizzazione dei propri programmi.
4. Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui al presente decreto, i programmi d'intervento possono essere realizzati anche attraverso contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Le Istituzioni AFAM possono cofinanziare i programmi d'intervento di cui al presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio o con risorse di altri enti pubblici e privati deliberate successivamente al 1° gennaio 2022. Possono essere considerate nella quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Istituzione o di terzi anche le spese per l'acquisto di terreni e immobili, di cui al comma 2, purché sostenute in data successiva al 1° gennaio 2022.

Art. 5

(Presentazione e valutazione dei programmi)

1. Le Istituzioni AFAM possono presentare un programma unitario di interventi per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) o b).



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. I programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di 90 giorni per i programmi di cui alla lett. a) e 180 giorni per i programmi di cui alla lett. b), a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite, dalla competente Direzione generale, entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. Il programma dovrà indicare la suddivisione del costo degli interventi, per ogni progetto, nelle annualità alle quali si riferisce ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli interventi inseriti nei programmi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. I programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Segretario Generale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza del programma ai fini di riequilibrio delle disponibilità edilizie, in relazione al rapporto tra la popolazione studentesca e disponibilità edilizie per attività istituzionali (mq), con esclusione degli spazi in locazione, autocertificate dalle Istituzioni e validate dai nuclei di valutazione. Gli studenti dei corsi di livello base o propedeutico sono computati con peso 0,3 (max 20 punti).
 - b) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 20 punti);
 - c) economicità in rapporto alla dimensione della popolazione studentesca e tenuto conto di interventi su immobili dichiarati di interesse culturale (max 20 punti);
 - d) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale ed alla innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico) (max 20 punti);
 - e) immediata cantierabilità dell'intervento, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara oppure dalla disponibilità, alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo, già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 (max 20 punti).
4. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni AFAM, per ciascun tipo di programma, con riferimento agli interventi contenuti nel programma ed ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria.
5. Le due graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di finanziamento assegnato per ciascuna Istituzione.

Art. 6

(Monitoraggio ed erogazione dei finanziamenti)

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti attribuiti, le Istituzioni AFAM, previa verifica dei revisori dei conti, attestano al Ministero l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità e i termini definiti dalla competente Direzione generale e sulla base delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le erogazioni vengono, in ogni caso, disposte nei limiti delle risorse disponibili annualmente, indicate nell'allegato 1, e possono essere, altresì, utilizzate dalle Istituzioni a copertura, anche parziale, di oneri di ammortamento di mutui eventualmente contratti per la realizzazione del programma.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35, co. 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a ciascuna Istituzione sarà disposta un'anticipazione massima complessivamente pari al 20% del finanziamento attribuito. Le quote successive sono erogate previo monitoraggio della quota anticipata, in relazione allo stato di avanzamento delle spese e fino al 90%. Il saldo del restante 10% viene erogato successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste.
3. La competente Direzione generale del Ministero effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato e/o di violazione degli obblighi di cui al successivo comma 5, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro.
4. Le eventuali economie, ivi comprese quelle derivanti da quanto previsto dai commi 3 e 5 ed al netto delle spese per varianti di cui all'art. 4, co. 3, sono prioritariamente utilizzate per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni AFAM, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 5 del presente decreto, non finanziati per carenza di risorse, ovvero per ulteriori programmi d'intervento, previo rinnovo delle procedure di presentazione e valutazione di cui al suddetto articolo 5.
5. Sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera e di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per almeno diciannove anni e, comunque, fino alla completa erogazione del finanziamento assegnato, se successivo al predetto periodo. In caso di eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.
6. Salvo quanto previsto al comma 4, le somme eventualmente erogate che non sono utilizzate dalle Istituzioni, devono essere, comunque, versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 - (art. 1, comma 1)

TABELLA A			
Limiti annuali previsti per il finanziamento dei programmi delle Istituzioni AFAM (milioni di euro)			
Anno	Cap. 7312, pg. 1	Cap. 7312, pg. 3	Cap. 7312, pg. 4
2020	4	0	0
2021	8	0	5
2022	0	5,6	5
2023	0	4,5	10
2024	0	3	10
2025	0	6	10
2026	0	5	8
2027	0	4,1	8
2028	0	4,8	8
2029	0	3	8
2030	0	0	8
2031	0	0	8
2032	0	0	8
2033	0	0	8
2034	0	0	8
2035	0	0	8
totale	12	36	120



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - (art. 2, comma 3)

TABELLA B	
Istituzione	Contributo massimo attribuibile
CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA - ROMA	445.669
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI – COMO	503.634
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SASSARI	1.000.000
CONSERVATORIO DI MUSICA GIROLAMO FRESCOBALDI – FERRARA	714.265
CONSERVATORIO DI MUSICA E. F. DALL'ABACO – VERONA	906.695
CONSERVATORIO DI MUSICA GIORGIO FEDERICO GHEDINI – CUNEO	1.000.000
ISTITUTO SUP. PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) – FAENZA	1.000.000
TOTALE	5.570.263